



Determinazione n. 314492,
in data 16 ottobre 2025.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di n. 15 esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante *“Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante *“Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”*, e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l’articolo 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, e, in particolare, l'articolo 32, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”* e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 102 a 107;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-bis”;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", e, in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "*Disciplina dell'imposta di bollo*", e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "*Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2*";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 aprile 2019, n. 331, recante "*Equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 marzo 2024, recante "*Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2024, recante "*Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 novembre 2024, recante "*Modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico*";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, concernente "*Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza - ed. 1986*";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 23 aprile 1999, n. 142, concernente "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127*";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 17 maggio 2000, n. 155, concernente "*Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380*";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la determinazione n. 188523, in data 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza, e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto n. 45755, in data 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate parti e strumenti del ruolo degli esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza:

Prime parti A

- 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 1 (solista);
- 1ª Tromba in Sib acuto n. 1;
- 1° Flicorno Sopranino in Mib;

Prime parti B

- Cassa (con l’obbligo dei Timpani, Xilofono, Celeste e Vibrafono);

Seconde parti A

- 1° Flicorno Soprano in Sib n. 2;
- 2° Flicorno Tenore in Sib (con l’obbligo del Flicorno Basso in Sib);

Seconde parti B

- 2° Flauto (con l’obbligo dell’Ottavino);
- 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 8;
- 2° Trombone Tenore;

Terze parti A

- 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 10;
- 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 4;

Terze parti B

- 3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino);
- 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 7;
- 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 8;
- 5° Corno.

È ammessa la partecipazione anche per più parti e strumenti.

2. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
 - a. accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - b. accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - c. valutazione dei titoli;
 - d. prove d'esame articolate nelle fasi di cui all'articolo 14;
 - e. visita medica di controllo.
3. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Art. 2**Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi**

1. Possono partecipare ai concorsi:
 - a. i militari in servizio nel Corpo della Guardia di finanza che:
 - (1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, superato il giorno del compimento del 45° anno di età;
 - (2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
 - (3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - (4) non risultino, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - (5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi

dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);

- (6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - (7) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi per allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;
 - (8) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza;
- b. i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
- (1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorno del compimento del 40° anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività di servizio;
 - (2) godano dei diritti civili e politici;
 - (3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
 - (4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - (5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - (6) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - (7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
 - (8) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
 - (9) non siano già stati rinviati, d'autorità, da corsi di formazione della Guardia di finanza;
 - (10) non siano stati giudicati non idonei a prestare servizio nel complesso bandistico della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti titoli di studio:

- a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute;
 - b. diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
3. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, e alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, pena l'esclusione dal concorso.
 4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
 - a. Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
 - b. Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai Reparti dipendenti;
 - c. Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
 - d. Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale dipendente.
 5. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 6. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al periodo di prova di cui all'articolo 17, comma 7. Tale riserva è sciolta con provvedimento della Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
 7. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso, con conseguente cessazione del periodo di prova, perdita del grado e proscioglimento [solo nei casi di cui al comma 1, lettera b)].

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

bando sul menzionato portale.

2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi i candidati devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a. Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b. Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*"), rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo *QR-code* disponibile sull'*APP Mobile* "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda@pec.gdf.it entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale di cui al comma 1.
5. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata che la vincita di uno dei concorsi comporta il trasferimento del militare. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.

6. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> o secondo le modalità di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4.

Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

7. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni:
 - a. di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>;

- b. del Reparto di appartenenza e di grado, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante appartenente al Corpo all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsobanda@pec.gdf.it*.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:
 - a. ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
 - (1) luogo di residenza, *account* di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica nella propria area riservata – sezione Profilo Utente;
 - (2) se appartenente al Corpo, il grado, la matricola meccanografica e il Reparto di appartenenza, la data di arruolamento e quella di promozione al grado attuale. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;
 - b. deve dichiarare:
 - (1) la/le parte/i e lo/gli strumento/i per il/i quale/i intende concorrere;
 - (2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
 - (3) il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;
 - (4) il diploma di cui è in possesso nello strumento per il quale si concorre o per uno strumento affine, nonché la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito;
 - (5) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - (6) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui è in forza, nonché l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate o di polizia, anche ai fini del diritto all'incremento dei limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1);
 - (7) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 16. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 14 e 16, concernenti, tra l'altro, il calendario di convocazione alle prove selettive, le modalità di svolgimento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e delle prove d'esame, nonché le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
 - a. aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 21 del bando di concorso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;
 - b. essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo

71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a. pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - (1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - (2) con modalità differenti da quelle previste;
 - (3) all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsobanda@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*;
 - b. se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o non siano corredate dal documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso:
 - a. gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
 - a. la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - (1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1;
 - (2) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione;
 - b. il Centro di Reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;

- c. i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente Sottocommissione direttamente dal "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante Generale e successive modificazioni, devono:
- a. redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b. aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c. parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d. far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex articolo 10 delle norme di attuazione del "*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza*";
 - e. comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 13, il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
- a. rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b. copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c. certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. È, altresì, onere dei candidati ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all'articolo 16 del bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsobanda@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".
- I concorrenti già "Ispettori" del Corpo devono presentare tale documentazione entro il termine stabilito e comunicato loro dal Centro di Reclutamento.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale.

5. La documentazione attinente al possesso dei titoli maggiorativi di cui all'articolo 16 del bando:
 - a. se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento;
 - b. se riferita alle attività didattiche e a quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche), deve riportare l'Ente presso il quale l'attività è stata svolta, la durata e la tipologia di incarico.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo ed è ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - a. Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b. Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - c. Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ispettori, composta da un ufficiale (segretario) e almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
 - d. Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici [di cui uno di grado superiore a quello dei medici della Sottocommissione *sub* b) o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore], membri;
 - e. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, composta da:

- (1) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;
 - (2) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale è bandito il concorso o strumento affine, come da tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
 - (3) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto;
- f. Sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
- 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
 - 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
 - a. di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
 - b. dell'ausilio di esperti;
 - c. di personale specializzato e tecnico.
 - 4. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

- 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
- 2. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
- 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dal concorso

- 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Con l'esclusione il militare, se è già iscritto in graduatoria, è espunto dalla medesima e, qualora anche vincitore, decade dalla nomina.
- 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
- 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a. gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
- 4. Sono, altresì, esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsobanda@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10

Documento di identificazione

- 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

- 1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi a sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgerà a partire dal 1° dicembre 2025 e, se idonei, agli accertamenti attitudinali.
Gli appartenenti ai ruoli "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanzieri" del Corpo sono ammessi a sostenere direttamente gli accertamenti attitudinali.
- 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento dei suddetti accertamenti, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti a partire dal 20 novembre 2025 mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, 00162 - Roma (numero verde: 800669666).
- 3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
- 4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della Guardia di finanza in ragione delle condizioni in cui si trovano i candidati al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
- 5. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto del Ministro delle Finanze del 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del

Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

In tema di:

- a. difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. n. 155/2000, e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;
- b. tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:

(1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;

(2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati *test* psicodiagnostici).

6. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 8, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a. visita medica generale;
 - b. esami delle urine ed ematochimici;
 - c. visita neurologica;
 - d. visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - e. visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

7. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con avviso di cui al comma 2.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

8. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 6, abbiano già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
 - a. visita medica generale;
 - b. esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

- c. eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 7.

In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

9. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica di primo accertamento prestano servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti alla relativa visita.
10. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) è immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, può, contestualmente, presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
 - a. disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b. difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
 - c. positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.
11. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
 - a. nei casi di cui al comma 10, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
 - b. nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
 - a. deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento - Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative - Sezione Allievi Marescialli - via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, 00122 - Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

 - (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza di *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

b. non è accolta:

(1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 10;

(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:

(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;

(c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 6, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultima citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 10.

14. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

15. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 13, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 10 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 12, può:

a. esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;

b. riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.

16. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

17. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.

18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:
 - a. un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b. un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c. un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d. se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.

La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;

- e. certificato medico (*fac-simile* in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f. idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità;
- g. se di sesso femminile, un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione che escluda la sussistenza di detto stato.

Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie del presente concorso.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

- a. la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - b. l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
- a. lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b. lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), potrà concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale è accertata, solo per i concorrenti non appartenenti alla Guardia di finanza nonché già in servizio nel Corpo appartenenti ai ruoli "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanzieri", da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a. uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b. uno o più *test* di personalità, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c. uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente, nonché l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
 - d. un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e. un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a. non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b. eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, compresi quelli per i quali è stata sciolta la riserva di cui all'articolo 11, comma 13, sono convocati per sostenere le prove d'esame.

I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso.

6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Prove d'esame

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali e i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo "Ispettori" sono ammessi a sostenere le seguenti prove:
 - a. esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo (se previsto), di uno o più brani come specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la facoltà di essere accompagnato da un proprio pianista;
 - b. esecuzione a prima vista, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo (se previsto), di uno o più brani musicali scelti dalla competente sottocommissione;
 - c. prova di cultura, storia dello strumento per il quale si concorre e del suo repertorio, con riferimento alla famiglia di appartenenza nell'organico della Banda musicale.

Per ciascuna prova è attribuito un voto in cinquantesimi. È idoneo al predetto gruppo di prove il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova.

La sede, l'elenco dei candidati, il calendario e le modalità di svolgimento delle suddette prove, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 22 gennaio 2026, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, 00162 - Roma (numero verde: 800669666).

2. I candidati risultati idonei alle prove concorsuali di cui al comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove:
 - a. esecuzione in banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo (se previsto), di uno o più brani, a scelta della competente sottocommissione, tratti dal repertorio, originale e non, dello strumento stesso;
 - b. i concorrenti delle "prime parti A e B" devono, inoltre, dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione.

Per entrambe le menzionate prove è attribuito un voto in cinquantesimi. È idoneo al predetto gruppo di prove il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova.

Per la convocazione alle prove in argomento, avviso analogo a quello del comma 1 sarà pubblicato con le medesime modalità a partire dal 22 maggio 2026.

3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantiesimi, si ottiene sommando il punteggio di ogni singola prova di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e delle lettere a) e b) (qualora effettuata) del comma 2 e dividendo il risultato per il numero delle prove sostenute.
5. È idoneo il candidato che consegue un punteggio complessivo di merito delle prove d'esame (determinato nei termini specificati al comma 4) non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
7. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto da parte della competente sottocommissione agli interessati prima dell'effettuazione delle prove d'esame.

Art. 15

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza di eventuali prescrizioni impartite o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto i predetti concorsi, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e le prove d'esame, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 13 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), ed e), hanno facoltà - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsobanda@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Graduatorie finali di merito

1. La Sottocommissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte per parti e per strumento.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 2, a esclusione delle lettere c) ed e).

3. Il punto di merito finale per la formazione delle graduatorie è dato dalla somma del punteggio complessivo di merito delle prove d'esame (determinato nei termini specificati all'articolo 14, comma 4) e il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
4. Ai titoli posseduti da ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui:
 - a. sino ad un massimo di punti 8, per i titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato riconosciuto dallo Stato);
 - b. sino ad un massimo di punti 4, per i titoli didattici (incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola);
 - c. sino ad un massimo di punti 8, per i titoli professionali (attività e incarichi svolti).
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza.
6. In caso di parità di punteggio riportato dai candidati già in servizio nella Guardia di finanza, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.
7. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti al Corpo, si terrà conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
9. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 11 e 13, nell'ambito del primo analogo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
 - a. qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
 - b. immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di istruzione effettivamente frequentato.
10. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso.
11. Le citate graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, 00162 - Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi è attribuito il grado di cui alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti.
2. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, i vincitori non appartenenti alla Guardia di finanza sono sottoposti alla visita medica di controllo, da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità fisica. La stessa può, nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di Reclutamento.
4. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi dal concorso.
5. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza copia:
 - a. della domanda di proscioglimento dalla ferma;
 - b. della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei 30 giorni dall'ammissione alla Banda musicale, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, possono essere dichiarati vincitori dei concorsi altri concorrenti idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.
7. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale della durata di novanta giorni. I militari già appartenenti al predetto complesso bandistico non sono avviati a tale ultimo corso.

8. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 7 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
9. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante Generale, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.
10. L'esecutore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza, se non già appartenente al Corpo. Se già appartenente alla Guardia di finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito, continuando a prestare ivi servizio.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Mancata presentazione presso la Banda musicale

1. I vincitori dei concorsi, regolarmente convocati presso la Banda musicale della Guardia di finanza, sono considerati rinunciatari qualora non si presentino nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, sono comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Vice Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *rm0060000p@pec.gdf.it*, che, sentito il Presidente della Sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 17.

Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo.

3. Eventuali rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentate da candidati regolarmente convocati diventano irrevocabili nel momento in cui vengono prese in carico al protocollo del Centro di Reclutamento, della Banda musicale o della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.

Art. 19

Spese per la partecipazione ai concorsi

e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti al Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui all'articolo 14. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Banda musicale della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 20

Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sui concorsi e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti ai concorsi saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata - sezione Profilo Utente del candidato.

È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto i presenti concorsi non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsobanda@pec.gdf.it.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.

2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.
Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
- b. il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della Guardia di finanza può essere contattato al numero 06/44222630 o agli indirizzi *e-mail* rpdp@gdf.it o di posta elettronica certificata rpdp@pec.gdf.it;
- c. per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati;
- d. il trattamento dei dati personali anche nell'ambito dello svolgimento di un compito d'interesse pubblico o dell'esercizio di un pubblico potere [ex articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679], è necessario per:
 - (1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nel:
 - (a) decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e successive modificazioni;
 - (b) decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
 - (c) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
 - (d) decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e successive modificazioni;
 - (e) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 2139;
 - (f) nella tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - (2) l'assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” [articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del GDPR] e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del GDPR), come indicato nel d. M. 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3;
- e. i dati personali saranno comunicati, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento, per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.

Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di

esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

- f. i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamenti alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
- g. la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
- h. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, nello specifico:
 - (1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - (2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - (3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. In tal caso, l'articolo 21 del GDPR ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
 - (4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
 - (5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti della Guardia di finanza, mediante istanza da presentarsi al «punto di contatto».

Roma, 16 ottobre 2025

F.to digitalmente

(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)